



VIALE DELLA LIBERTÀ, 61 – 81016 – PIEDIMONTE MATESE (CE)
CODICE FISCALE 82000610616 – TEL. 0823 911446
PEC SANNIOALIFANO@PEC.IT – EMAIL INFO@SANNIOALIFANO.IT
SITO INTERNET WWW.SANNIOALIFANO.IT



REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA POLIZIA IDRAULICA E CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E DEGLI IMPIANTI IRRIGUI CONSORTILI E LORO PERTINENZE

Adottato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n°03 del 05.03.2024

INDICE

<u>REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA POLIZIA IDRAULICA E CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E DEGLI IMPIANTI IRRIGUI CONSORTILI E LORO PERTINENZE</u>	4
<u>CAPO I° - NORME E DISPOSIZIONI GENERALI</u>	4
<u>Art. 1 – Attribuzioni del Consorzio.</u>	4
<u>Art. 2 – Ambito di applicazione.</u>	4
<u>CAPO II° - CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE</u>	5
<u>Art. 3 – Premessa.</u>	5
<u>Art. 4 – Accesso ai fondi.</u>	5
<u>Art. 5 – Fasce di rispetto.</u>	5
<u>Art. 6 – Manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali di competenza del Consorzio.</u>	6
<u>Art. 7 – Danni alle colture e compensi.</u>	7
<u>Art. 8 – Opere di competenza privata e manutenzione delle stesse.</u>	7
<u>Art. 9 – Compiti del Consorzio nei confronti delle opere private.</u>	8
<u>CAPO III° - DISPOSIZIONI DI POLIZIA - DIVIETI</u>	9
<u>Art. 10 – Disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica.</u>	9
<u>Art. 11 – Lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto.</u>	9
<u>Art. 12 – Lavori, atti o fatti vietati senza formale concessione o autorizzazione.</u>	10
<u>CAPO IV° - DISCIPLINA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI CONSORTILI</u>	12
<u>Art. 13 – Impianti irrigui consortili.</u>	12
<u>Art. 14 – Manutenzione dei sistemi irrigui consortili e fasce di rispetto.</u>	12
<u>Art. 15 – Obblighi degli utenti.</u>	13
<u>Art. 16 –Impianti irrigui consortili – Concessioni/Autorizzazioni</u>	14
<u>CAPO V° - DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI</u>	16
<u>Art. 17 – Oggetto delle concessioni o autorizzazioni.</u>	16
<u>Art. 18 – Modalità di domanda di concessione o autorizzazione.</u>	16
<u>Art. 19 – Modalità di rilascio della concessione o autorizzazione.</u>	17
<u>Art. 20 – Opere esistenti per le quali non risulta rilasciata la relativa concessione o autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.</u>	19
<u>Art. 21 – Durata della concessione.</u>	20
<u>Art. 22 – Riscossione corrispettivo di concessione.</u>	20
<u>Art. 23 – Trasferimento di proprietà.</u>	20

<u>Art. 24 – Cauzione a garanzia.</u>	21
<u>Art. 25– Esecuzione lavori d’ufficio.</u>	21
<u>Art. 26 – Trascrizione ipotecaria.</u>	21
<u>CAPO VI° - VERIFICA INFRAZIONI - SANZIONI</u>	22
<u>Art. 27 – Premessa.</u>	22
<u>Art. 28 – Accertamento delle violazioni.</u>	22
<u>Art. 29 – Poteri dei guardiani idraulici consortili con autorità di guardia particolare giurata.</u>	22
<u>Art. 30 – Verbali di accertamento.</u>	22
<u>Art. 31 – Sanzioni.</u>	23
<u>A L L E G A T I</u>	
<u>Allegato 1</u>	
<u>Allegato 2</u>	
<u>Richiesta di concessione/autorizzazione/parere idraulico ai sensi del regolamento consortile di polizia idraulica e conservazione delle opere di bonifica e degli impianti irrigui e loro pertinenze per la</u>	
<u>Allegato 3</u>	
<u>NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER LE INTERFERENZE SOTTOPOSTE AD ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE</u>	
<u>Allegato 4</u>	
<u>PARTICOLARI GRAFICI DI ATTUAZIONE PER LE INTERFERENZE SOTTOPOSTE AD ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE</u>	
<u>Allegato 5</u>	
<u>TIPOLOGIE DELLE OPERE E RELATIVE TARIFFE DI CONCESSIONE</u>	

REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA POLIZIA IDRAULICA E CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E DEGLI IMPIANTI IRRIGUI CONSORTILI E LORO PERTINENZE



CAPO I° - NORME E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Attribuzioni del Consorzio.

Il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, già costituito con R.D. n. 8240 del 27 ottobre 1927, e ampliato con D.P.R. 29.11.1956 e D.P. 05.03.1971, n. 3879, ed è un ente pubblico economico, ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art.16 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4, ha sede in Piedimonte Matese (CE), al Viale della Libertà, n. 61.

Art. 2 – Ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica attribuite al Consorzio di Bonifica dal RD 8.5.1904, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Consorzio esercita le funzioni di polizia di cui al precedente comma sui corsi d'acqua costituenti la rete idraulica ed irrigua in gestione, ai sensi della Legge Regionale n. 4 del 25 febbraio 2003, "Nuove norme in materia di bonifica integrale", e provvede, alla realizzazione, manutenzione, esercizio, vigilanza e pronto intervento sulle opere di bonifica adottando, altresì, nei confronti dei proprietari interessati, i provvedimenti inerenti alla esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica di loro competenza.

Sono opere di bonifica tutti gli impianti consorziali, le canalizzazioni principali e secondarie di scolo e relativi manufatti, nonché le canalizzazioni di adduzione delle acque per fini irrigui, tutte le opere di irrigazione e le sistemazioni idrauliche-agrarie.

CAPO II° - CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE

Art. 3 – Premessa.

Le occupazioni temporanee e gli espropri necessari per assicurare l'esecuzione, la manutenzione e gestione dei corsi d'acqua affidati al Consorzio sono disciplinati dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

Art. 4 – Accesso ai fondi.

Il personale del Consorzio ed i mezzi d'opera consorziali o di ditte private all'uopo incaricate alla manutenzione e gestione dei corsi d'acqua affidati al Consorzio possono accedere alla proprietà privata, ricadente nelle fasce di rispetto di cui al successivo art. 5, esclusivamente per effettuare i rilievi e gli interventi necessari senza che ciò determini obblighi di comunicazione.

Art. 5 – Fasce di rispetto.

Lungo entrambi i lati dei corsi d'acqua di cui al comma 2 dell'art. 2 sono istituite con continuità fasce di rispetto o servitù di marezzane, della larghezza di metri 5, misurate dal ciglio delle sponde ovvero dal piede delle scarpate esterne degli argini, e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale se la stessa è maggiore, destinate:

- a) al transito dei mezzi operativi del Consorzio o di ditte o di persone da esso incaricate per la manutenzione;
- b) al transito, anche su automezzi, del personale consortile di custodia e di vigilanza;
- c) al deposito delle erbe sfalciate e di arbusti asportati dal fondo e dalle sponde dei canali perché siano successivamente utilizzati come ammendante agricolo o altrove trasportati;
- d) al deposito temporaneo di materiale proveniente dall'espurgo del fondo e delle sponde dei canali, con modalità tali da non ostacolare il regolare deflusso delle acque superficiali;
- e) al deposito temporaneo di materiali destinati al presidio delle sponde ed alla manutenzione delle opere di bonifica.

Le anzidette fasce di rispetto avranno ampiezza, in ogni lato:

- di metri 5 a partire dal ciglio dei canali (ove questi non sono arginati) e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale se la stessa è maggiore;
- di metri 5 a partire dall'unghia esterna degli argini ove i canali sono arginati e ciò anche se l'argine risulti di proprietà privata e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale, se la stessa è maggiore.

La fascia di terreno di metri 5, soggetta a rispetto idraulico, di cui al presente articolo, potrà essere interessata solamente da colture erbacee, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio effettuare i lavori di manutenzione quando necessario.

Al consorziato, che impedisce l'accesso del personale preposto alla manutenzione sul proprio fondo e quindi ostacola il medesimo nell'espletamento del suo mandato, verranno addebitate le spese per il fermo mezzi, del personale e per danni arrecati a terzi.

Qualora i lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione di cui all'art. 6 vengano impediti o resi più difficoltosi dalla presenza di ostacoli e/o interferenze all'interno della fascia di rispetto idraulico, tali situazioni una volta rilevate, verranno comunicate alla ditta interessata per la messa a norma e/o il ripristino.

Nel caso di inerzia del proprietario, ne sarà data comunicazione al sindaco e, se l'inerzia dovesse protrarsi, alle altre Autorità competenti.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento nelle fasce di rispetto non potranno essere realizzate strade pubbliche o private.

Art. 6 – Manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali di competenza del Consorzio.

- Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria dei canali di bonifica è costituita dallo sfalcio e decespugliamento delle sponde e delle arginature, dallo spurgo e dalla ripresa di frane all'interno degli alvei e dalla messa in pristino degli argini, laddove presentano cedimenti strutturali a causa di erosioni dovute a piene e transito di animali.

Laddove sia possibile, il transito dei mezzi per effettuare i lavori di ordinaria manutenzione, verrà effettuato alternativamente da ambo i lati dei canali consorziali.

- Manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria consistono nella ricalibratura dell'intera sezione idraulica dei cavi consortili o in opere connesse al consolidamento dell'arginatura o, comunque, destinate ad un migliore deflusso delle acque.

Durante i lavori di espurgo dei canali, il Consorzio può temporaneamente occupare le fasce di rispetto dei canali stessi con il terreno di risulta, ripartendolo tra i frontisti che saranno preventivamente avvisati.

Entro il più breve tempo possibile dall'ultimazione dei lavori il Consorzio provvederà sé possibile, a stendere con mezzi operativi, nelle aree adiacenti, il terreno di risulta precedentemente depositato nelle fasce di rispetto, in modo tale da non alterare le condizioni idrauliche e planimetriche del terreno.

La manutenzione ordinaria e straordinaria di fossi privati sono a carico dei singoli proprietari frontisti. Nei casi di fossi comuni, dal ciglio del

colatore fino alla metà del fosso, dovrà essere effettuata dal singolo frontista.

Art. 7 – Danni alle colture e compensi.

Per i danni alle colture erbacee ed arboree in atto, o comunque per la rimozione di altri ostacoli che, nel predetto spazio vincolato, impediscano di compiere agevolmente i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, anche con mezzi meccanici, e per il deposito di espurgo e delle erbe derivanti dallo sfalcio, nessun compenso è dovuto per quanto attiene la fascia di rispetto della larghezza di metri 5.

Quando il canale corre lungo una strada pubblica, il frontista del lato opposto è obbligato a ricevere temporaneamente tutte le materie di espurgo e di diserbo dalla propria parte, senza compenso alcuno, se non quando si occupi, con dette materie, una estensione maggiore della zona di rispetto (5 metri), in questo caso, il compenso concerne soltanto la maggiore occupazione.

Art. 8 – Opere di competenza privata e manutenzione delle stesse.

Le opere di bonifica di competenza privata sono quelle atte ad assicurare lo scolo delle acque provenienti dai fondi di proprietà privata all'interno dei canali consortili.

Nei comprensori di bonifica i proprietari o affittuari dei terreni hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, e per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere idrauliche di bonifica, come disposto dall'art. 140 del regolamento 8 maggio 1904 n. 368, dagli art. 1 e 2 della legge n. 183 del 12 febbraio 1942 e dall'art. 14 della Legge Regionale n. 4 del 25 febbraio 2003.

In particolare, i consorziati debbono:

- a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori consorziali;
- b) aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c) sfalciare per lo meno due volte l'anno tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
- d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
- e) mantenere a coltura erbacea la fascia laterale di metri 5 lungo i canali di scolo consorziali, da entrambi i lati, per le finalità di cui all'art. 6, ed evitare in ogni caso l'aratura dei terreni entro una fascia di 2 metri per le necessità operative consorziali;
- f) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che, per

impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;

- g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- i) lasciare al personale del Consorzio libero passaggio sulle sponde dei fossi, e dei canali di scolo;
- j) laddove esistono tratti tombinati il richiedente concessionario dovrà tenere debitamente pulite le griglie e gli sfioratoi, nonché l'interno della condotta;

Art. 9 – Compiti del Consorzio nei confronti delle opere private.

Il Consorzio, nei confronti delle opere di competenza privata, ha i seguenti compiti:

- a) accertare la necessità degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di nuova inalveazione;
- b) proporre all'Autorità competente l'emissione di ordinanza a carico degli interessati perché provvedano alla esecuzione delle opere di cui alla lettera a);
- c) progettare su richiesta dei proprietari le opere di manutenzione e di nuova inalveazione ritenute necessarie agli scopi della bonifica;
- d) determinare il riparto della spesa fra i proprietari dei terreni interessati all'esecuzione dei lavori di competenza privata.

CAPO III° - DISPOSIZIONI DI POLIZIA - DIVIETI

Art. 10 – Disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica.

Per la conservazione delle opere di bonifica si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo VI del Regolamento sulle bonifiche approvato con R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e successive modificazioni, fatte salve le integrazioni e precisazioni risultanti dal presente regolamento.

Art. 11 – Lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto.

Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consorziali ed alle altre opere di bonifica:

- a) qualunque piantagione, siepe, fabbricato, movimento di terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 5 per piante, siepi, recinzioni, sottoservizi, condotte ed opere d'arte connesse; di metri 2 per lavorazione del terreno, di metri 10 per fabbricati e linee aeree, secondo l'importanza del corso d'acqua e le necessità operative consorziali;
- b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette.

Tale distanza non potrà mai essere inferiore a 5 metri, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.

Tuttavia, fabbricati, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera venissero a trovarsi a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b), sono tollerate purché non rechino pregiudizio; ma giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorchè alle distanze stabilite;
- c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal ciglio dei canali o dal piede esterno degli argini;
- d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possano dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni date ad essi dalle opere di bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonifica stessa;
- e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua e le opere anzidette;
- f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, letame o scarichi di deiezioni animali, acque non depurate di origine industriale o artigianale,

che possono comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;

- g) qualunque deposito di terra o di altre materie a distanza inferiore di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
- h) qualunque ingombro o deposito di materie come specificato nei punti precedenti sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
- i) l'incendio di stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;
- j) la costruzione di varchi, di argini trasversali o di qualunque altra opera che possa ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;
- k) l'attraversamento degli alvei dei canali con bestiame, ed il pascolo sulle sommità, scarpate, banchine ed argini;
- l) qualunque opera, atto o fatto comunque elencato all'art. 133 del R.D. 368/1904.

Art. 12 – Lavori, atti o fatti vietati senza formale concessione o autorizzazione.

E' vietato, in alveo o nelle fasce di rispetto, a chi non ne ha ottenuta formale concessione o autorizzazione dal Consorzio, a norma dei seguenti articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del presente regolamento:

- a) variare o alterare canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
- b) costruire ponti, passarelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti, elettrodotti ed altri manufatti, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;
- c) costruire qualunque addizione ai fabbricati esistenti, a distanza minore di metri 10 dal ciglio dei canali o dal piede esterno degli argini;
- d) derivare o prelevare acqua dai canali consorziali, per qualsiasi scopo, anche in via occasionale;
- e) immettere nella canalizzazione consorziale acque reflue previamente depurate mediante apposito impianto di purificazione secondo quanto disposto dalle vigenti norme in materia e previo ottenimento delle autorizzazioni di legge;
- f) costruire rampe di ascesa ai corpi arginali nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
- g) transitare sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali a piedi e con veicoli in genere e, in particolare, con carri, autocarri, autoveicoli, cicli, ciclomotori e motocicli;

- h) estrarre terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
- i) depositare, anche temporaneamente, qualunque materia su argini, scarpate e zone di rispetto;
- j) costruzione di strade, piazzali, percorsi naturalistici, sbarre, cancelli e recinzioni ortogonali o paralleli ai canali di bonifica;
- k) compiere qualsiasi altra opera, atto o fatto comunque elencato all'articolo 134 del R.D. 368/1904.

L'autorizzazione a recapitare nei canali consorziali e l'autorizzazione a prelevare o derivare dai canali consorziali acque provenienti da impianti di trattamento acque, fognature, maceratoi o stabilimenti industriali avrà ad oggetto esclusivamente l'apposizione del manufatto (di scarico e/o prelievo impianto di pescaggio o derivazione acque, tubazione, etc..) in area di pertinenza del canale di bonifica interessato.

Tale autorizzazione non sostituisce i permessi richiesti dalla normativa statale e regionale in materia, ed in particolare dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e quanto previsto dal R.D. n. 1775/1933. Il Consorzio non potrà in ogni caso essere considerato responsabile, civilmente e penalmente, di eventuali scarichi e/o prelievi effettuati in assenza delle dovute autorizzazioni.

Il Consorzio si riserva la facoltà di verificare il rilascio dei permessi di cui al comma precedente, o dell'avvio istruttorio delle relative pratiche, e se sono state adottate tutte indistintamente le misure atte a determinare la decantazione e la depurazione delle acque anzidette.

CAPO IV° - DISCIPLINA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI CONSORTILI

Art. 13 – Impianti irrigui consortili.

Gli impianti irrigui consortili sono costituiti dal complesso delle opere pubbliche di irrigazione realizzate dal Consorzio quale concessionario dello Stato e della Regione per derivare, regolare ed addurre al comprensorio irriguo una portata idrica, ripartita tra le varie zone di esso e distribuita agli utenti.

Gli impianti irrigui consortili sono di proprietà del Demanio Statale o Regionale anche nel caso in cui siano stati costruiti su proprietà private asservite, e ne seguono la disciplina stabilita dalle relative leggi.

Agli effetti della organizzazione e del funzionamento tecnico e amministrativo della gestione irrigua, le opere irrigue di distribuzione di interesse collettivo vengono distinte in via sintetica come segue:

- a) opere di presa;
- b) adduttori principali;
- c) vasche di compenso;
- d) impianti di sollevamento;
- e) condotte principali, secondarie e comiziali;
- f) idranti e/o gruppi di consegna;
- g) canali principali: canali che derivano l'acqua dall'opera di presa ai canali secondari;
- h) canali secondari: canali che convogliano più corpi d'acqua, per la distribuzione in due o più unità irrigue.

Il Consorzio provvede all'esercizio e alla manutenzione dell'impianto irriguo consortile, a mezzo del proprio personale o di ditte esterne.

Art. 14 – Manutenzione dei sistemi irrigui consortili e fasce di rispetto.

Il Consorzio provvede alla manutenzione degli impianti irrigui consortili di competenza, mediante programmi annuali, pluriennali, ordinario-straordinario, diretti a garantire la conservazione delle opere e la loro perfetta efficienza prima dell'inizio della stagione irrigua.

Lungo entrambi i lati dei canali, si costituiscono per effetto del presente regolamento, con continuità, fasce di rispetto della larghezza di metri 5,00, misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del canale irriguo, nonché al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo.

Lungo entrambi i lati delle condotte interrate irrigue principali, secondarie e distributrici, fatto salvo quanto diversamente specificato per le singole opere o negli atti di servitù, si costituiscono per effetto del presente

regolamento, con continuità, fasce di rispetto della larghezza di metri 3,00, misurate dall'asse del tubo, riservata ad eventuali interventi di manutenzione e di gestione da parte del Consorzio.

Il personale consorziale e i mezzi operativi incaricati dal Consorzio della manutenzione e gestione del sistema irriguo consortile possono accedere alla proprietà private e alle fasce di rispetto sopra definite, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari. L'accesso avverrà previo semplice preavviso, salvo il caso di emergenza.

Le zone di rispetto possono essere interessate solamente da colture erbacee, i proprietari dei fondi avranno diritto ad essere indennizzati nel caso di danni arrecati alle colture e alle piantagioni, al di fuori delle fasce di terreno espropriate o asservite.

Art. 15 – Obblighi degli utenti.

Ogni utente è obbligato:

- a) osservare rigorosamente, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento di cui al R.D.8/5/1904, n. 368;
- b) adottare tutte le precauzioni e cautele atte ad evitare danni agli impianti consortili sia interrati sia fuori terra;
- c) segnalare tempestivamente danni o situazioni di pericolo che si dovessero verificare agli impianti o alle proprietà private: la mancata segnalazione entro dieci giorni dal rilevamento dell'evento farà decadere l'utente dal diritto di avanzare successivamente qualsiasi richiesta di danni;
- d) in caso di inosservanza agli obblighi di cui ai commi precedenti, il Consorzio, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento n. 368/1904 e successive modificazioni, fisserà un termine entro il quale dovranno compiersi eventuali lavori necessari, decorso il quale, disporrà per la loro esecuzione d'ufficio, addebitando agli inadempienti la spesa sostenuta, e iscrivendo le relative somme nei ruoli consorziali;
- e) il Consorzio non sarà tenuto responsabile in nessun caso dei danni arrecati ad altri utenti in conseguenza del ritardato o omessa segnalazione;
- f) a manovrare con cautela gli idranti e chiuderli al termine dell'adacquamento, tenendo presente che, nell'apertura dell'idrante, la saracinesca deve essere completamente aperta;
- g) in caso di richiesta di nuovo idrante sarà l'ufficio preposto a valutare l'eventuale possibilità di installare un nuovo idrante i cui costi totali per la realizzazione sono carico del richiedente;
- h) il proprietario è tenuto a comunicare ai locatari ed ai terzisti la presenza di opere consortili presenti sul proprio fondo. Eventuali danni provocati alle opere del consorzio sono a carico dei proprietari;

- i) onde evitare logoramento l'utente è obbligato a distribuire l'acqua nell'ambito aziendale in maniera da evitare sprechi della risorsa ed a non dar luogo a colature dannose alle proprietà limitrofe ed alle opere irrigue consorziali;
- j) a non prelevare acqua in quantità superiore a quella consentita;
- k) a non danneggiare o modificare le opere irrigue insistenti sui suoi fondi;
- l) a rispettare la distanza prevista dalla legge nelle costruzioni e piantagioni in prossimità delle opere irrigue e delle loro pertinenze;
- m) a non occupare, nemmeno provvisoriamente, le aree costituenti pertinenze degli impianti di irrigazione;
- n) a non addossare fascine o altro materiale sulle opere irrigue;
- o) a collaborare con il Consorzio per la conservazione degli impianti e di segnalargli eventuali anomalie;
- p) ad aiutare il personale consorziale nell'opera diretta a pervenire danni in caso di perdita d'acqua dagli impianti;
- q) a consentire al personale del Consorzio, senza accampare diritti, di transitare con i necessari mezzi sulla sua proprietà di depositarvi materiali e di seguirvi lavori occorrenti per la manutenzione e l'esercizio delle opere irrigue e delle relative pertinenze, nonché per eventuali controlli e rilievi;
- r) a segnalare al Consorzio ogni fatto ed azione da chiunque commessi in danno degli impianti irrigui consorziali;
- s) a non modificare le apparecchiature, con l'applicazione di congegni diversi da quelli installati dalla ditta esecutrice dei lavori.

Art. 16 –Impianti irrigui consortili – Concessioni/Autorizzazioni

Sono oggetto di concessione/autorizzazione, i lavori, gli atti e i fatti di cui all'art. 134 del R.D. 368/1904 e tutti gli usi compatibili, ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs 152/2006, delle acque addotte con il sistema irriguo. Sono altresì oggetto di concessione/autorizzazione da parte del Consorzio, ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro la fascia di rispetto compresa tra metri 3 e 5, per i canali ad uso irriguo, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, e per le tubazioni in pressione costituite da condotte principali, secondarie e distributrici.

Nel caso di frazionamento di un terreno servito dalla rete irrigua, il Consorzio è obbligato a garantire, mediante servitù gratuita, l'utilizzo degli idranti e/o gruppi di consegna in favore delle parti frazionate che restano comunque tutte obbligate nei confronti del Consorzio. La realizzazione delle modifiche necessarie a servire frazioni eventualmente rimaste prive di idranti verrà effettuata a carico delle ditte proprietarie. Il passaggio delle condotte di nuova realizzazione dovrà essere consentito dalle ditte proprietarie a mezzo di apposita servitù gratuita a favore del Consorzio.

Per tutto quanto non disposto nel presente "Capo IV° - Disciplina e manutenzione degli impianti irrigui consortili" si rinvia al Regolamento Irriguo approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 5 del 18.04.2012 e ss.mm.ii.

CAPO V° - DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

Art. 17 – Oggetto delle concessioni o autorizzazioni.

Possono formare oggetto di concessione o autorizzazione:

- a) la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del Consorzio;
- b) il taglio e lo sfalcio delle erbe nascenti sulle pertinenze consorziali;
- c) l'esecuzione dei lavori, atti o fatti previsti dal precedente art. 12, nonché all'art. 134 del Regolamento sulle bonifiche, approvato con R.D. 8 maggio 1904 n. 368;
- d) l'esecuzione di lavori interferenti con gli impianti irrigui consortili.

Art. 18 – Modalità di domanda di concessione o autorizzazione.

Possono richiedere il rilascio di concessioni e autorizzazioni su beni immobili, sia i proprietari o titolari di diritti reali, sia gli Enti e/o le Società che gestiscono infrastrutture e servizi pubblici (reti autostradali e viarie in genere, telefoniche, gas, idropotabili, energia elettrica), che intendono realizzare opere, inoltrando domanda al Consorzio come indicato negli allegati 1 e 2.

Gli atti di concessione o autorizzazione (pareri e nulla osta) saranno di norma intestati ai proprietari degli immobili e/o gestori dei servizi in relazione ai quali la concessione stessa viene rilasciata.

Ogni istanza presentata dovrà riferirsi ad una sola concessione/autorizzazione, anche se riferita a più oggetti, e dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del richiedente o legale rappresentante – cognome e nome o ragione sociale, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- b) descrizione particolareggiata dell'opera da realizzare e dell'uso a cui è destinata;
- c) riferimenti catastali e individuazione della località interessata;
- d) Dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e a tutte le altre che il Consorzio vorrà prescrivere in relazione alla domanda prodotta;
- e) data e luogo e firma del richiedente.

Alla domanda di concessione dovrà essere allegato specifico Progetto Esecutivo redatto secondo le disposizioni di cui agli allegati 3 e 4 corredato da:

- a) relazione tecnico specialistica dell'opera;

- b) corografia di inquadramento 1:5000;
- c) planimetria catastale 1:2000;
- d) planimetria in scala 1:500 dell'area esistente nei pressi dell'opera;
- e) planimetria, sezioni e prospetti dello stato di fatto e di progetto in scala 1:100;
- f) particolari costruttivi inerenti all'opera a farsi e sezione trasversale del canale in corrispondenza dell'opera.

Unitamente alla domanda di concessione o autorizzazione dovrà essere prodotta, ricevuta di pagamento degli oneri di istruttoria di cui all'allegato 5.

Il Consorzio potrà richiedere integrazioni alla documentazione prodotta. La richiesta di integrazioni comporta la sospensione dei termini del procedimento di cui all'art. 19.

Art. 19 – Modalità di rilascio della concessione o autorizzazione.

La concessione prevede le condizioni, la durata, le norme alle quali è assoggettata ed il canone annuo in base all'oggetto.

Il concessionario dovrà corrispondere una somma a titolo di rimborso spese per l'istruttoria della pratica e per i sopralluoghi del personale tecnico consortile, ed un deposito cauzionale che sarà restituito una volta accertata la realizzazione dell'opera conforme alle prescrizioni della concessione o autorizzazione.

Gli importi dei canoni, delle spese di istruttoria e dei depositi cauzionali sono indicati all'allegato 5 del presente Regolamento e possono venire aggiornati periodicamente con specifica deliberazione della Deputazione Amministrativa del Consorzio.

Gli aggiornamenti dei canoni, delle spese di istruttoria e dei depositi cauzionali saranno applicati d'ufficio l'anno successivo alla delibera di approvazione degli aggiornamenti.

Le concessioni o autorizzazioni sono rilasciate unicamente in caso di esito positivo dell'istruttoria tecnica condotta dagli uffici consortili.

Il termine del procedimento per il rilascio degli atti suddetti è fissato in 60 giorni dalla data di ricezione della domanda. In caso di esito positivo dell'istruttoria tecnica, la concessione o autorizzazione sarà rilasciata con specifica Delibera della Deputazione Amministrativa.

È da considerarsi conclusione del procedimento la data di invio, da parte del Consorzio, della lettera di trasmissione dell'atto di concessione o autorizzazione (Delibera della Deputazione Amministrativa) per la sottoscrizione del richiedente.

La richiesta sarà considerata decaduta qualora il richiedente, entro i successivi 30 giorni dall'invio della concessione o autorizzazione, non restituisca l'atto unitamente al deposito cauzionale e al pagamento del primo canone.

Entro il termine di 60 giorni il Consorzio:

- a) adotta provvedimento espresso anche nell'eventualità di un rigetto dell'istanza;
- b) può chiedere chiarimenti o integrazioni alla domanda di concessione o autorizzazione. In questo caso il termine è sospeso fino alla trasmissione, da parte dell'interessato, di quanto richiesto che dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena la decadenza del procedimento;
- c) la concessione o autorizzazione avrà efficacia unicamente a seguito della sottoscrizione da parte del richiedente dell'atto, nonché del pagamento degli oneri dovuti per il rilascio dell'atto (allegato 5).

La concessione o autorizzazione si intende accordata:

- d) con l'obbligo del concessionario di comunicare l'inizio e la fine dei lavori, che dovranno essere realizzati, salvo richiesta di proroga, entro un anno dal rilascio della concessione o autorizzazione, pena la decadenza della stessa;
- e) con l'obbligo di tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone ed alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione o autorizzazione, come pure deve tenere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia - anche di carattere giudiziario - che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni pubbliche, Enti o privati, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- f) con la facoltà del Consorzio di revocarla in qualsiasi momento o modificarla od imporvi altre condizioni;
- g) con l'obbligo del concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari, anche susseguenti al rilascio della concessione o autorizzazione;
- h) con l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri prescritti dal Consorzio;
- i) con l'obbligo del concessionario di provvedere a sue spese alla manutenzione delle opere autorizzate adeguandosi alle disposizioni impartite, nonché, al termine o alla revoca della concessione, a rimuoverle ed alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
- j) con l'obbligo per il concessionario di presentare la concessione a semplice richiesta dei funzionari consortili;
- k) con l'obbligo per il concessionario di provvedere a richiedere le eventuali necessarie autorizzazioni ad altri Enti, pubblici o privati, esonerando il Consorzio da ogni responsabilità in merito;
- l) con l'obbligo di risarcire il Consorzio o i terzi di tutti i danni che venissero loro cagionati durante la realizzazione e gestione delle opere concessionate.

Il Consorzio si riserva comunque la facoltà, a prescindere dalla concessione o autorizzazione rilasciata, di esercitare qualunque azione sulle opere consortili finalizzata al perseguimento delle finalità istituzionali, senza chiedere alcuna autorizzazione e senza che sia dovuto alcun indennizzo.

Il Consorzio ha la facoltà di imporre al Concessionario nuove condizioni durante il corso della concessione o autorizzazione, nonché ha facoltà, da farsi valere in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare - a spese del Concessionario - l'opera autorizzata senza che ciò comporti, per il Consorzio, obbligo di ripristinare, né totalmente, né parzialmente, l'opera demolita o modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi, risarcimenti e compensi di sorta.

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare - anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o consorziale e delle sue pertinenze - all'opera oggetto di concessione o autorizzazione. A tal proposito, il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo o risarcimento verso il Consorzio, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo o risarcimento per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione o autorizzazione.

La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente Regolamento comporta la revoca della stessa e la perdita del deposito cauzionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 137 lett. c) del R.D. n. 368 del 08/05/1904.

Art. 20 – Opere esistenti per le quali non risulta rilasciata la relativa concessione o autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Tutti i manufatti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono esistenti sulla rete dei canali di bonifica e di irrigazione o loro pertinenze, ma per i quali, pur sussistendone i presupposti, non risulta rilasciata alcuna concessione o autorizzazione, devono essere regolarizzati mediante il rilascio di apposita concessione/autorizzazione.

I manufatti per i quali è necessario un titolo abilitativo, realizzati all'interno delle fasce di rispetto o di tutela che non rispettano le distanze minime possono essere regolarizzate purché non costituiscano pericolo idraulico e/o pregiudizio dell'attività di bonifica e sempre che risultino in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche, edilizie, sanitarie e ambientali.

A tal fine il Consorzio rilascerà, d'ufficio o su domanda di parte, una concessione/autorizzazione in sanatoria che l'interessato dovrà sottoscrivere per accettazione assumendosi i rischi e gli oneri di manutenzione dell'opera anche per eventuali danni connessi alla vicinanza della stessa opera al canale consortile o rete irrigua consortile.

L'efficacia dell'atto di concessione o autorizzazione di cui al comma 3 è subordinato al pagamento delle spese di istruttoria e del canone per gli anni antecedenti la data di avvio del procedimento non caduti in prescrizione, salvo che venga prodotta documentazione che dimostri che la data di effettiva realizzazione delle opere sia posteriore alla data di prescrizione.

In caso di mancata regolarizzazione delle opere di cui al comma 2, il Consorzio provvederà a segnalare quanto accertato all'Amministrazione Comunale, per gli eventuali adempimenti in materia di governo del territorio tutela dei beni culturali e del paesaggio ed edilizia, con contestuale richiesta di demolizione delle opere abusive, con oneri a carico del trasgressore.

Art. 21 – Durata della concessione.

La concessione ha la durata non superiore ad anni 19 (diciannove) rinnovabile a richiesta della ditta concessionaria.

Il Consorzio si riserva, la facoltà di revocarla – quando, a suo insindacabile giudizio, sussistano motivi di pubblico interesse - in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno mediante preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed all'asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi risarcimenti o compensi di qualsiasi genere.

La revoca e la rinuncia dovranno essere notificate alla controparte mediante preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC).

Art. 22 – Riscossione corrispettivo di concessione.

Per la riscossione dei corrispettivi di concessione, verranno emessi, dal Consorzio concedente, i relativi ruoli esecutivi, riscossi tramite avviso di pagamento o in caso di inadempienza tramite cartella esattoriale.

Art. 23 – Trasferimento di proprietà.

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo avvenuto, della proprietà del fondo su cui insiste l'opera oggetto di concessione, il Concessionario deve comunicare al Consorzio le generalità complete e il domicilio del subentrante. Fino al ricevimento da parte del Consorzio di tale comunicazione, il Concessionario rimane solidalmente responsabile con il subentrante del pagamento dei canoni, e dei residui obblighi scaturenti dalla concessione.

Nel caso di trasferimento della proprietà dell'opera oggetto di concessione, sia il vecchio proprietario che il subentrante dovranno presentare apposita richiesta al Consorzio.

Art. 24 – Cauzione a garanzia.

Nel caso di opere complesse e particolarmente rilevanti, o che comportino il pericolo di arrecare danni alle opere e pertinenze consorziali difficilmente risarcibili con il deposito cauzionale di cui al precedente art. 19, il Consorzio si riserva la facoltà di prescrivere al richiedente la costituzione di una cauzione a garanzia (anche tramite polizza fideiussoria) dell'ammontare corrispondente alla esecuzione di lavori e degli oneri fiscali, il tutto svincolabile a seguito del verbale e/o certificato di regolare esecuzione.

Art. 25– Esecuzione lavori d'ufficio.

Le spese relative a qualsiasi lavoro dovuto eseguire d'ufficio dal Consorzio debbono essere integralmente rimesse dal Concessionario. In caso di inadempimento, la concessione o autorizzazione decade automaticamente, restando salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal Concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione o autorizzazione e di inadempimenti riscontrati.

Le spese suddette saranno recuperate mediante ruolo esecutivo, riscossi tramite avviso di pagamento o in caso di inadempimento tramite cartella esattoriale

Art. 26 – Trascrizione ipotecaria.

Il Concessionario deve prestarsi, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Consorzio, alla stipulazione in forma notarile dell'atto di concessione, ai fini della eventuale trascrizione della concessione stessa presso il competente Ufficio della Conservatoria dei Registri Immobiliari. Tutte le spese: bolli, registrazioni, imposte, tasse, trascrizione ipotecaria, e quant'altro occorresse - sono a carico del Concessionario.

Nel caso in cui il Concessionario non si presti all'adempimento di tale obbligo, la concessione decade, e le spese sostenute sono poste a carico dell'inadempiente.

CAPO VI° - VERIFICA INFRAZIONI - SANZIONI

Art. 27 – Premessa.

Il presente "Capo VI" è disciplinato dalla Legge Regionale n. 13 del 10 gennaio 1983 "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecunarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati".

Art. 28 – Accertamento delle violazioni.

All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni previste dal presente regolamento nonché delle violazioni previste dal RD 368/1904 provvedono, oltre agli ufficiali di polizia giudiziaria, anche i dipendenti dei Consorzi di Bonifica ai quali sia stata attribuita ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza, qualifica di guardiani idraulici consortili con autorità di guardia particolare giurata, a condizione che siano muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Prefettura.

Art. 29 – Poteri dei guardiani idraulici consortili con autorità di guardia particolare giurata.

I guardiani idraulici consortili con autorità di guardia particolare giurata possono assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono intimare verbalmente al contravventore di desistere dalla opera o dal lavoro svolto in violazione delle norme; qualora egli persista può procedere all'impedimento con l'intervento della forza pubblica, la quale deve prestarsi a richiesta dei guardiani idraulici consortili con autorità di guardia particolare giurata.

Le violazioni delle norme stabilite dal presente Regolamento, ove il fatto non costituisca reato, saranno sanzionate con apposito verbale di contravvenzione, elevato dai guardiani idraulici consortili con autorità di guardia particolare giurata, autorizzati ai sensi dell'art. 70 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e s.m.i., e trasmesso tempestivamente al Consorzio per i provvedimenti consequenziali. Copia del verbale verrà consegnata contestualmente al contravventore, se presente.

Art. 30 – Verbali di accertamento.

I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e devono contenere:

- a) l'indicazione del giorno e luogo in cui sono redatti;
- b) il nome, cognome e qualifica di chi redige;
- c) l'indicazione del fatto costituente la violazione, del luogo in cui è stato commesso e possibilmente del giorno e delle circostanze atte

a qualificare la violazione stessa, nonché le prove e gli indizi a carico del contravventore;

- d) il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze siano conosciute dalla guardia particolare giurata che eleva la contravvenzione; e le dichiarazioni che i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate;
- e) le intimazioni alla immediata cessazione dell'opera o del lavoro svolto in violazione delle norme;
- f) la firma della guardia particolare giurata che ha accertato la contravvenzione.

Il Presidente, esaminato il verbale, ratificherà il provvedimento disciplinare nei termini della già citata Legge Regionale n. 13 del 10 gennaio 1983.

Art. 31 – Sanzioni.

Per le infrazioni al presente Regolamento sono stabilite le sotto indicate sanzioni:

- a) da € 100 a € 1000, qualora la violazione riguardi le disposizioni contenute nel precedente articolo 11;
- b) da € 50 a € 500, qualora la violazione riguardi le disposizioni contenute nel precedente articolo 12;

All'inosservanza delle condizioni contenute nella concessione o nell'autorizzazione si applica la sanzione prevista dalla lettera b) del precedente articolo.

Tutte le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, agli ordini o diffide del Consorzio sono soggette a sanzioni amministrative da un minimo di € 50,00 ad un massimo di 200,00.

In caso di recidiva, per ognuna delle violazioni di cui al presente articolo, si applica la sanzione in misura pari al doppio di quella precedentemente inflitta.

In ogni caso, resta sempre salva e impregiudicata al Consorzio la possibilità di richiedere anche il risarcimento degli eventuali danni subiti, diretti e indiretti, nonché la possibilità di comminare ulteriori, specifiche sanzioni per le infrazioni non previste dal presente Regolamento ovvero, per i casi più gravi, di ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Il Presente Regolamento si compone di numero 23 pagine numerate progressivamente dalla n°01 alla n°23 contenenti numero 31 articoli numerati progressivamente dal n°01 al n°31.

*** **

IL PRESIDENTE
Franco Della Rocca

**REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA POLIZIA
IDRAULICA E CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI
BONIFICA E DEGLI IMPIANTI IRRIGUI CONSORTILI E
LORO PERTINENZE**

ALLEGATI

Allegato 1

per persona fisica

Al Sig. Presidente del
Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano
Viale della Liberta, 61
81016 Piedimonte Matese (CE)

Oggetto:

Richiesta di concessione/autorizzazione/parere idraulico ai sensi del regolamento consortile di polizia idraulica e conservazione delle opere di bonifica e degli impianti irrigui e loro pertinenze per la

Il/la sottoscritto/a _____,
nato/a _____ prov. _____ il _____, residente in _____,
in via _____
n. _____ prov. _____ c.a.p. _____ tel. _____ email/pec. _____
_____ cod. fisc. _____ in qualità di proprietario/a
del fondo individuato in catasto al fg. _____, particella/e n. _____ sito nel Comune
di _____ prov. _____ alla via _____,

CHIEDE

l'autorizzazione di codesto Consorzio, ai sensi del Regolamento in oggetto, per la realizzazione dell'intervento di seguito indicato: _____

rappresentato in dettaglio nel progetto esecutivo allegato, redatto in conformità all'art. 18 comma 4 del vigente Regolamento.

Allo scopo, il/la sottoscritto/a assume impegno:

- di acquisire tutte le autorizzazioni amministrative necessarie, in base alle leggi vigenti, per l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi, mantenendo indenne il Consorzio da ogni responsabilità relativa a carenze autorizzative di qualsiasi natura;
- di non dare corso ai lavori prima del formale assenso del Consorzio;
- di corrispondere al Consorzio il canone annuo stabilito dall'ente in base al Regolamento in oggetto.

Allega alla presente:

- copia di valido documento di identità sottoscritto in originale;
- copia del bollettino di versamento dell'importo di € _____, relativo al rimborso delle spese di istruttoria.

Distinti saluti.

Luogo e data, _____

Firma _____

Allegato 2

per persona giuridica

Al Sig. Presidente del
Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano
Viale della Liberta, 61
81016 Piedimonte Matese (CE)

Oggetto:

Richiesta di concessione/autorizzazione/parere idraulico ai sensi del regolamento consortile di polizia idraulica e conservazione delle opere di bonifica e degli impianti irrigui e loro pertinenze per la

Il/la sottoscritto/a _____,
nato/a _____ prov. _____ il _____, residente in _____,
in via _____
n. _____ prov. _____ c.a.p. _____ tel. _____ email/pec. _____
_____ cod. fisc. _____ in qualità di legale
rappresentante/amministratore unico della Società _____ con
sede legale in _____ via _____ n. _____
_____ prov. _____ c.a.p. _____ tel. _____ email/pec. _____
_____ p.i. _____ proprietaria del fondo
individuato in catasto al fg. _____, particella/e n. _____ sito nel Comune
di _____ prov. _____ alla via _____,

CHIEDE

l'autorizzazione di codesto Consorzio, ai sensi del Regolamento in oggetto, per la realizzazione dell'intervento di seguito indicato: _____

rappresentato in dettaglio nel progetto esecutivo allegato, redatto in conformità all'art. 14 comma 4 del vigente Regolamento.

Allo scopo, il/la sottoscritto/a assume impegno:

- di acquisire tutte le autorizzazioni amministrative necessarie, in base alle leggi vigenti, per l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi, mantenendo indenne il Consorzio da ogni responsabilità relativa a carenze autorizzative di qualsiasi natura;
- di non dare corso ai lavori prima del formale assenso del Consorzio;
- di corrispondere al Consorzio il canone annuo stabilito dall'ente in base al Regolamento in oggetto.

Allega alla presente:

- copia di valido documento di identità sottoscritto in originale;
- copia del bollettino di versamento dell'importo di € _____, relativo al rimborso delle spese di istruttoria.

Distinti saluti.

Luogo e data, _____

Firma _____

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER LE INTERFERENZE
SOTTOPOSTE AD ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

1) Ponti, passarelle, ecc. con sviluppo longitudinale al canale, massima larghezza consentita metri 6.

(vedasi Allegato 4 particolare 7)

Concessionabili alle seguenti condizioni:

- a) qualora servano ad attraversamenti carrabili o ciclo-pedonali;
- b) qualora costituiscano via d'accesso o collegamento interpodere alle proprietà.

Caratteristiche standard dell'opera.

Manufatto appoggiato su pile o spalle posizionate all'esterno della fascia demaniale.

Dotazione di appropriate barriere a salvaguardia di persone e veicoli.

Dotazione muretti di contenimento del materiale di rinterro a monte ed a valle del manufatto.

Rivestimento - in pietrame con pezzatura 40/50 cm eventualmente stuccato nelle fughe - dell'intero alveo del canale, anche nella zona sottostante il manufatto, per uno sviluppo di metri 5 sia a monte che a valle del manufatto con raccordo con la sezione idraulica del canale, in grado di evitare l'erosione spondale e la crescita della vegetazione spontanea.

2) Scarico di fognatura pubblica o privata, acque meteoriche, reflue, di processo, ecc., di sistemi drenanti di superfici agricole di zone umide.

(vedasi Allegato 4 particolare 8)

Concessionabili alle seguenti condizioni:

- a) conforme alla normativa vigente in materia di invarianza idraulica;
- b) conforme alla normativa vigente in materia di qualità dei reflui scaricati nelle acque superficiali.

Caratteristiche standard dell'opera.

Relazione idraulica a firma di tecnico abilitato che attesti la portata di scarico massima, e media annua, con l'indicazione della quantità scaricata espressa in mc/sec e calcolo della portata del corso d'acqua (tempo di ritorno T=100 anni), riferita alla sezione di scarico.

Rivestimento dell'alveo del canale - eseguito preferibilmente in pietrame con pezzatura 40/50 cm eventualmente stuccato nelle fughe.

- Per tubazioni fino ad un diametro di 200 mm, sviluppo longitudinale di metri 1 sia a monte che a valle dello scarico:

- il rivestimento dovrà interessare l'intero alveo per canali con larghezza al fondo fino a metri 2;

- il rivestimento dovrà interessare la sponda relativa allo scarico e metri 1 di fondo, per canali con larghezza al fondo maggiore di metri 2.

- Per tubazioni con diametro maggiore di 200 mm e fino a 600 mm, sviluppo longitudinale di metri 2 sia a monte che a valle dello scarico:

- il rivestimento dovrà interessare l'intero alveo per canali con larghezza al fondo fino a metri 3;

- il rivestimento dovrà interessare la sponda relativa allo scarico e metri 1 di fondo, per canali con larghezza al fondo maggiore di metri 3.

- Per tubazioni con diametro maggiore di 600 mm, sviluppo longitudinale di metri 3 sia a monte che a valle dello scarico:

- il rivestimento dovrà interessare l'intero alveo per canali con larghezza al fondo fino a metri 5;

- il rivestimento dovrà interessare la sponda relativa allo scarico e metri 2 di fondo, per canali con larghezza al fondo maggiore di metri 5.

Qualora l'immissione avvenga in un tratto tombinato, l'innesto con le pareti dello stesso non deve alterare le prestazioni statiche dell'opera esistente;

Eventuali pozzetti relativi alla condotta di scarico dovranno essere posizionati preferibilmente oltre i 5 metri e comunque ad una distanza non inferiore a metri 3 dal ciglio del canale. Nel caso in cui sia posizionato entro i 5 metri il manufatto dovrà essere interrato.

Nel caso in cui il manufatto di scarico non sia profilato con inclinazione pari a quella della scarpata (es. muri verticali), bisognerà prevedere parapetti.

Qualora lo scarico avvenga ad una quota inferiore a quella corrispondente alla quota del pelo libero di portata del colmo di piena, lo stesso dovrà provvedere una valvola antireflusso.

3) Attraversamenti con tubazioni per acqua, gas, altri fluidi e cavidotti.

(vedasi Allegato 4 particolari 9 – 10 – 11)

Concessionabili alle seguenti condizioni:

purché non interferisca con la sezione idraulica del canale.

Caratteristiche standard dell'opera.

Sotterraneo in canale a cielo aperto non arginato.

- La condotta deve essere posata ad una profondità minima di metri 1 dal fondo del canale, adeguatamente protetta da eventuali danni mediante controtubo in acciaio con sovrastante bauletto in cls armato, dello spessore di cm 30 per tutta la larghezza dell'alveo.
- In corrispondenza del punto di attraversamento, se eseguito con scavo a cielo aperto, deve essere realizzato il rivestimento dell'intero alveo dello scolo consortile per un tratto di metri 3 sia a monte che a valle, mediante pietrame (trachitico o simile), eventualmente stuccato nelle fughe con malta cementizia, di dimensioni non inferiori a cm. 40/50 o altra soluzione, da concordarsi tassativamente con i tecnici del Consorzio, in grado di evitare smottamenti spondali e la crescita della vegetazione spontanea, rispettando la quota di posa e le indicazioni fornite dal tecnico stesso.

La posizione della tubazione deve essere segnalata, in caso di tubazioni relative a gas, con paletto, di altezza non inferiore a m. 1,80 fuori terra, adeguatamente verniciato ed infisso sul ciglio del canale salvo diversa indicazione del tecnico del Consorzio.

- La tubazione che viene ad insistere nella zona di rispetto latistante lo scolo dovrà essere adeguatamente interrata e protetta in modo da sopportare carichi viari.

Sotterraneo in canale arginato.

- L'attraversamento deve essere realizzato mediante microtunneling o spingitubo, o altre tecnologie che evitino movimento di terra relativo all'arginatura.

In presenza di scavi necessari per i pozzi di spinta e di ripresa della condotta, gli stessi dovranno essere realizzati a non meno di metri 5 dall'unghia esterna dell'argine.

- La posizione della tubazione deve essere segnalata, in caso di tubazioni relative a gas, con paletto, di altezza non inferiore a m. 1,80 fuori terra, adeguatamente verniciato ed infisso sul ciglio del canale salvo diversa indicazione del tecnico del Consorzio.
- La tubazione che viene ad insistere nella zona di rispetto latistante lo scolo dovrà essere adeguatamente interrata e protetta in modo da sopportare carichi viari.

Aereo zancato o autoportante a manufatto esistente.

- La condotta adiacente a manufatto esistente non deve interferire con la sezione idraulica del manufatto.
- In corrispondenza dell'attraversamento deve essere realizzato, se non già esistente, il rivestimento dell'alveo (fondo e sponde fino al ciglio) dello scolo

consortile per un tratto di metri 3 mediante pietrame (trachitico o simile), eventualmente stuccato nelle fughe con malta cementizia, di dimensioni non inferiori a cm. 40/50 o altra soluzione, da concordarsi tassativamente con i tecnici del Consorzio, in grado di evitare smottamenti spondali e la crescita della vegetazione spontanea.

- Tale soluzione non è consentita nei canali arginati.
- La tubazione che viene ad insistere nella zona di rispetto latistante lo scolo dovrà essere adeguatamente interrata e protetta in modo da sopportare carichi viari.

4) Parallelisimi con tubazioni interrate per acqua, gas, altri fluidi e cavidotti.

(vedasi Allegato 4 particolare 12)

Concessionabili alle seguenti condizioni:

l'opera viene realizzata di norma alla distanza minima di metri 5 dal ciglio o dell'unghia esterna del piede dell'argine o della fascia demaniale; eccezionalmente può essere ridotta a metri 3 in presenza di vincoli esistenti e in mancanza di alternativa tecnica, se non costituisce pregiudizio alla stabilità delle sponde ed ai corpi arginali;

la tubazione che viene ad insistere nella zona di rispetto latistante lo scolo dovrà essere adeguatamente interrata e protetta in modo da sopportare carichi viari;

le opere accessorie alle tubazioni (pozzetti e manufatti vari) possono essere realizzate all'interno della fascia di rispetto (5 metri) solo se non fuoriescono dal piano di campagna;

le opere accessorie alle tubazioni (pozzetti e manufatti vari) possono essere realizzate fuori dal piano di campagna se ubicate oltre la fascia di rispetto (5 metri).

5) Attraversamenti con linee aeree.

(vedasi Allegato 4 particolare 13)

Concessionabili alle seguenti condizioni:

sempre.

Caratteristiche standard dell'opera.

Linee elettriche in cavo isolato e linee telefoniche.

- I pali di sostegno devono essere collocati ad una distanza non inferiore a metri 5 dal ciglio del canale o dal piede dell'argine, o della fascia demaniale.
- Nell'area di rispetto dello scolo l'altezza (H) della linea sul piano di campagna non può essere inferiore a m. 8 per le linee telefoniche e metri 10,00 per le linee elettriche.

Linee elettriche in conduttore nudo.

- I pali di sostegno possono essere collocati ad una distanza non inferiore a metri 10 dal ciglio del canale o dal piede dell'argine, o della fascia demaniale.

Nell'area di rispetto (5 metri) dello scolo l'altezza della linea sul piano di campagna (H) non può essere inferiore a:

- per $kV \leq 1$ H = m 12,00
- per $1 < kV \leq 30$ H = m 12,50
- per $30 < kV \leq 132$ H = m 14,00
- per $kV > 132$ H = m 16,00

6) Parallelisimi con linee aeree.

(vedasi Allegato 4 particolare 13)

Concessionabili alle seguenti condizioni:

i pali di sostegno possono essere collocati ad una distanza non inferiore a metri 5 dal ciglio del canale o dal piede dell'argine, o della fascia demaniale;

l'altezza della linea sul piano di campagna non può essere inferiore a metri 8 per le linee telefoniche e metri 10 per le linee elettriche in cavo.

7) Recinzioni.

(vedasi Allegato 4 particolare 14)

Concessionabili alle seguenti condizioni:

in rete metallica o struttura lineare appoggiati su basamento di altezza non superiore a cm 50 dal piano campagna;

a ridosso dei canali a cielo aperto alla distanza minima di metri 5 dal ciglio del canale, dal piede dell'argine o della fascia demaniale;

qualora non sia ritenuto necessario il transito dei mezzi d'opera sull'area di sedime, le recinzioni potranno essere realizzate in deroga alla distanza sopradde

8) Cartelli pubblicitari.

(vedasi Allegato 4 particolare 15)

Concessionabili alle seguenti condizioni:

realizzati alla distanza minima di 5 metri dal ciglio dei canali a cielo aperto.

9) Strade, piazzali e percorsi ciclo - naturalistici.

(vedasi Allegato 4 particolare 16)

Concessionabili alle seguenti condizioni:

realizzati alla distanza minima di metri 5 dal ciglio dei canali a cielo aperto per le strade e piazzali e a metri 3 per percorsi ciclo-naturalistici.

Caratteristiche standard dell'opera.

I percorsi ciclo-naturalistici devono essere realizzati:

- escludendo la presenza di cordoli in rilevato dal piano di campagna;
- escludendo pavimentazioni in cemento/asfalto, e autobloccanti o similari.

10) Sbarre, cancelli e recinzioni in rete metallica ortogonali al canale.

Concessionabili alle seguenti condizioni:

sempre se garantiscono il transito dei mezzi d'opera consortili.

11) Impianti fotovoltaici a terra.

Concessionabili alle seguenti condizioni:

sempre se la proiezione planimetrica dei pannelli (sia fissi che ad inseguimento) è ad una distanza di metri 5 dal ciglio o dall'unghia del piede esterno del canale arginato.

12) Attraversamenti di condotte irrigue con tubazioni per acqua, gas, altri fluidi e cavidotti.

(vedasi Allegato 4 particolari 17 e 18)

Concessionabili alle seguenti condizioni:

purché non interferisca con la sezione delle condotte irrigue consortili.

Caratteristiche standard dell'opera.

- La condotta deve essere posata ad una distanza minima di metri 0,60 dalla condotta irrigua consortile, adeguatamente protetta da eventuali danni mediante controtubo in acciaio con sovrastante bauletto in cls armato, dello spessore di cm 30 per tutta la larghezza dell'esproprio o servitù;
- La posizione della tubazione da realizzarsi deve essere segnalata, in caso di tubazioni relative a gas, con paletto, di altezza non inferiore a m. 1,80 fuori terra, adeguatamente verniciato ed infisso salvo diversa indicazione del tecnico del Consorzio.

13) Parallelismo di condotte irrigue con tubazioni per acqua, gas, altri fluidi e cavidotti.

(vedasi Allegato 4 particolari 19)

- La condotta deve essere posata ad una distanza minima di metri 2 dal limite della fascia di esproprio e/o servitù;

14) Recinzioni nei pressi delle condotte irrigue consortili

(vedasi Allegato 4 particolare 19)

Concessionabili alle seguenti condizioni:

- in rete metallica o struttura lineare appoggiati su basamento di altezza non superiore a cm 50 dal piano campagna;
- a ridosso della linea di esproprio o servitù;

15) Autorizzazione installazione nuove condotte e/o idranti per uso irriguo:


(vedasi Allegato 4 particolare 21-22)

a) posa in opera nuovo idrante passante *(part. 21)*


b) posa in opera prolungamento nuova condotta ed installazione idrante terminale *(part. 22)*

**PARTICOLARI GRAFICI DI ATTUAZIONE PER LE INTERFERENZE
SOTTOPOSTE AD ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**


1) Fasce di tutela e di rispetto per canali di bonifica e opere idrauliche connesse




2) Distanze minime da canali consortile a cielo aperto per edifici entro e fuori terra




3) Distanze minime da canali tombinati e d'area catastale demaniale




4) Distanze minime per la piantumazione di alberi




5) Distanze minime per la piantumazione di siepi





6) Distanze minime per le lavorazioni del terreno




7) Ponti, passerelle, ecc. con sviluppo longitudinale al canale, massima consentita metri 6.




8) Scarico di fognatura pubblica o privata, acque meteoriche, reflue, di processo, ecc. di sistemi drenanti di superfici agricole di zone umide.




9) Attraversamenti con tubazioni per acqua, gas, altri fluidi e cavidotti "interrato"




10) Attraversamenti con tubazioni per acqua, gas, altri fluidi e cavidotti "aereo"




11) Attraversamenti con tubazioni per acqua, gas, altri fluidi e cavidotti "staffato"




12) Parallelismi con tubazioni interrate per acqua, gas, altri fluidi e cavidotti




13) Attraversamenti con linee aeree
Parallelismi con linee aeree




14) Recinzioni




15) Cartelli pubblicitari




16) Strade, Piazzali e percorsi ciclo – naturalistici




17) Particolare costruttivo di attraversamento sotto condotta consortile




18) Particolare costruttivo di attraversamento sopra condotta consortile



19) Parallelismi con tubazioni interrate per acqua, gas, altri fluidi e cavidotti




20) Recinzioni




21) Particolare costruttivo posa in opera nuovo idrante passante.

- 1 GRUPPO DI CONSEGNA PER LA DISTRIBUZIONE REGOLAMENTATA CON TESSERA DI PRELIEVO
- 2 POZZETTO PREFABBRICATO
- 3 TRONCHETTO IN ACCIAIO DN VARIE DIMRNSIONI
- 4 RINTERRO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI
- 5 MISTO COSTIPATO
- 6 RACCORDO IN ACCIAIO A "T" CON COLONNA IN ACCIAIO DN DI VARIE DIMENSIONI TRA LA CONDOTTA TERZIARIA IN PVC E LA SARACINESCA DEL GRUPPO DI CONSEGNA
- 7 CONDOTTA TERZIARIA IN PVC De VARIABILE
- 8 BLOCCO DI ANCORAGGIO CLS



22) Particolare costruttivo prolungamento condotta e posa in opera nuovo idrante terminale.



TIPOLOGIE DELLE OPERE E RELATIVE TARIFFE DI CONCESSIONE

Le concessioni o autorizzazioni sono **atti a titolo oneroso**, ossia il loro rilascio è sottoposto al pagamento di:

- a) un canone annuo avente natura di rimborso e commisurato ai maggiori oneri di manutenzione che vengono a gravare sull'Ente in conseguenza della realizzazione e/o presenza delle opere oggetto di concessione;
- b) spese di istruttoria per la procedura autorizzativa;
- c) deposito cauzionale a titolo di cauzione infruttifera, restituibile al completamento ovvero collaudo dell'opera autorizzata.

COD.	OGGETTO DI CONCESSIONE	DESCRIZIONE CORRISPETTIVI	CANONE ANNUO	ISTRUTTORIA	CAUZIONE
			(€)	(€)	(€)
A	<u>Realizzazione di manufatto di scarico acque meteoriche, previa depurazione nei casi previsti dalla legge, nella canalizzazione consorziale</u>	Si tratta di scarico di sole acque meteoriche. Il canone è commisurato alla realizzazione di cadauno manufatto di scarico			
A1	per tubazioni con Ø da 0 a 100 mm (o con sezione equivalente)	onere annuo	€ 15,00	€ 150,00	€ 500,00
A2	per tubazioni con Ø da 101 a 200 mm (o con sezione equivalente)	onere annuo	€ 25,00	€ 150,00	€ 500,00
A3	per tubazioni con Ø da 201 a 300 mm (o con sezione equivalente)	onere annuo	€ 50,00	€ 150,00	€ 500,00
A4	per tubazioni con Ø da 301 a 1000 mm (o con sezione equivalente)	onere annuo	€ 100,00	€ 150,00	€ 1.500,00
A5	per tubazioni oltre 1000 mm (o con sezione equivalente)	onere annuo	€ 150,00	€ 300,00	€ 3.000,00
B	<u>Scarico di acque reflue o di acque non meteoriche in genere comunque previamente depurate nella canalizzazione consorziale di cui è possibile individuare la quantità</u>	Provenienti da aree pavimentate di opificio, lavorazioni industriali, fognature pubbliche e private in ogni caso preventivamente depurate. Il canone è commisurato alla quantità immessa annualmente. N.B. le quantità intermedie verranno approssimate o per eccesso o per difetto			
B1	per ogni mc di acqua immessa da 0 a 40.000 mc	onere annuo	€ 0,015	€ 100,00	€ 1.000,00
B2	per ogni mc di acqua immessa da 42.000 a 80.000 mc	onere annuo	€ 0,0145	€ 150,00	€ 1.500,00
B3	per ogni mc di acqua immessa da 82.000 a 120.000 mc	onere annuo	€ 0,0142	€ 150,00	€ 1.500,00
B4	per ogni mc di acqua immessa da 122.000 a 200.000 mc	onere annuo	€ 0,0141	€ 200,00	€ 2.000,00

B5	per ogni mc di acqua immessa superiore a 202.000 mc	onere annuo	€ 0,0140	€ 200,00	€ 2.000,00
COD.	OGGETTO DI CONCESSIONE	DESCRIZIONE CORRISPETTIVI	CANONE ANNUO	ISTRUTTORIA	CAUZIONE
			(€)	(€)	(€)
C	<u>Costruzione di ponte in attraversamento alla canalizzazione consorziale</u>	Metri quadrati (mq) calcolati come sviluppo della sezione del canale moltiplicato la larghezza del ponte			
C1	Strade private, comunali, vicinali, provinciali e regionali	onere annuo	€ 4,00	€ 200,00	€ 1.000,00
C2	Autostrade	onere annuo	€ 6,00	€ 300,00	€ 3.000,00
C3	Ferrovie	onere annuo	€ 8,00	€ 300,00	€ 3.000,00
D	<u>Copertura o intubamento di tratti di canalizzazione consorziale</u>	Al metro quadrato (mq) di superficie utilizzata e nei soli casi ammessi dalle normative	€ 2,00	€ 200,00	€ 1.000,00
E	<u>Attraversamento di canalizzazione consorziale con linee elettriche aeree</u>				
E1	Linee fino a 400 V	per ogni ml dell'attraversamento comprese le zone di pertinenza consorziale (nel prezzo sono incluse le strutture di sostegno della linea)	€ 2,50	€ 150,00	€ 500,00
E2	Linee da 401 a 15.000 V		€ 3,50	€ 150,00	€ 500,00
E3	Linee da 15.001 a 100.000 V		€ 7,00	€ 200,00	€ 1.000,00
E4	Linee oltre 100.000 V		€ 12,00	€ 200,00	€ 1.000,00
F	<u>Attraversamento di canalizzazione consorziale con linee elettriche interrato o staffate a strutture esistenti (ponti e attraversamenti)</u>				
F1	Linee fino a 400 V	per ogni ml dell'attraversamento comprese le zone di pertinenza consorziale	€ 5,00	€ 150,00	€ 1000,00
F2	Linee da 401 a 15.000 V		€ 7,00	€ 150,00	€ 1000,00
F3	Linee da 15.001 a 100.000 V		€ 12,00	€ 200,00	€ 2.000,00
F4	Linee oltre 100.000 V		€ 24,00	€ 200,00	€ 2.000,00
G	<u>Attraversamento di canalizzazione consorziale con linee telefoniche aeree, interrate o staffate a strutture esistenti (ponti e attraversamenti)</u>	per ogni ml dell'attraversamento comprese le zone di pertinenza consorziale (nel prezzo sono incluse le eventuali strutture di sostegno della linea)	€ 3,50	€ 150,00	€ 500,00
H	<u>Attraversamento di canalizzazione consorziale con linee a servizio di oleodotto, gasdotto, acque potabili e reflue, sia aeree (ponte tubo) che interrate o staffate a strutture esistenti (ponti e attraversamenti)</u>	per ogni ml dell'attraversamento comprese le zone di pertinenza consorziale (nel prezzo sono incluse le eventuali strutture di sostegno dell'attraversamento)			
H1	per tubazioni con Ø da 0 a 100 mm		€ 2,00	€ 150,00	€ 500,00
H2	per tubazioni con Ø da 101 a 200 mm		€ 3,00	€ 150,00	€ 500,00
H3	per tubazioni con Ø da 201 a 300 mm		€ 7,00	€ 200,00	€ 1.000,00
H4	per tubazioni con Ø oltre i 300 mm		€ 10,00	€ 200,00	€ 1.000,00
I	<u>Parallelismo di canalizzazione consorziale con linee elettriche aeree</u>	per ogni ml del parallelismo ricadente all'interno delle zone di rispetto consorziale (nel prezzo sono incluse le eventuali strutture di sostegno della linea)			
I1	Linee fino a 400 V		€ 1,00	€ 150,00	€ 500,00
I2	Linee da 401 a 15.000 V		€ 1,50	€ 150,00	€ 500,00
I3	Linee da 15.001 a 100.000 V		€ 2,00	€ 200,00	€ 1.000,00
I4	Linee oltre 100.000 V		€ 3,00	€ 200,00	€ 1.000,00

COD.	OGGETTO DI CONCESSIONE	DESCRIZIONE CORRISPETTIVI	CANONE ANNUO	ISTRUTTORIA	CAUZIONE
			(€)	(€)	(€)
L	<u>Parallelismo di canalizzazione consorziale con linee elettriche interrato o staffate a strutture esistenti (ponti e attraversamenti)</u>				
L1	Linee fino a 400 V		€ 2,00	€ 150,00	€ 1000,00
L2	Linee da 401 a 15.000 V		€ 3,00	€ 150,00	€ 1000,00
L3	Linee da 15.001 a 100.000 V		€ 6,00	€ 200,00	€ 2.000,00
L4	Linee oltre 100.000 V		€ 10,00	€ 200,00	€ 2.000,00
M	<u>Parallelismo alla canalizzazione consorziale con linee telefoniche aeree, interrato o staffate a strutture esistenti (ponti e attraversamenti)</u>	per ogni ml del parallelismo ricadente all'interno delle zone di rispetto consorziale (nel prezzo sono incluse le eventuali strutture di sostegno della linea)	€ 2,50	€ 150,00	€ 500,00
N	<u>Parallelismo alla canalizzazione consorziale con linee a servizio di oleodotto, gasdotto, acque potabili e reflue, sia aeree (ponte tubo) che interrato o staffate a strutture esistenti (ponti e attraversamenti)</u>	per ogni ml del parallelismo ricadente all'interno delle zone di rispetto consorziale			
N1	per tubazioni con Ø da 0 a 100 mm		€ 1,00	€ 150,00	€ 500,00
N2	per tubazioni con Ø da 101 a 200 mm		€ 1,50	€ 150,00	€ 500,00
N3	per tubazioni con Ø da 201 a 300 mm		€ 3,50	€ 200,00	€ 1.000,00
N4	per tubazioni con Ø oltre i 300 mm		€ 5,00	€ 200,00	€ 1.000,00
O	<u>Apposizione di Recinzione in area di pertinenza o proprietà consorziale (con elementi posti in opera ad una distanza inferiore a m. 5 dal ciglio o sponda del canale)</u>	per ml di sviluppo in fronte e ortogonalmente al canale di bonifica (e solo per la parte di opera ricadente nell'area di pertinenza consorziale)	€ 2,50	€ 150,00	€ 500,00
P	<u>Apposizione di cancelli in area di pertinenza o proprietà consorziale</u>	cadauno	€ 50,00	€ 100,00	€ 200,00
Q	Collocazione di cartelli pubblicitari in area di pertinenza o proprietà consorziale	cadauno			
Q1	per cartelli ≤ 3,00 mq		€ 120,00	€ 100,00	€ 200,00
Q2	per cartelli > 3,00 mq ≤ 4,50 mq		€ 150,00	€ 100,00	€ 200,00
Q3	per cartelli > 4,50 mq		€ 220,00	€ 100,00	€ 200,00
R	Rilascio autorizzazioni per attraversamenti e parallelismi con condotte irrigue, installazione e prolungamento di nuove condotte irrigue, posa in opera di nuovi idranti			€ 100,00	€ 200,00